

Delibera n. 35 del 03/04/2019

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE E SERVIZI VOLTI AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA ACER PER IL PERIODO 2018 – 2022

IL CONSIGLIO

- Premesso:
 - Che con delibera consiliare n. 54 del 14.06.2017, in considerazione della imminente scadenza del contratto in essere per lavori e servizi per l'affidamento del Global Service per la gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari in immobili gestiti da Acer Ravenna, siti nella provincia di Ravenna che scadeva in data 31.12.2017 si disponeva:
 - Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'appalto di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da A.C.E.R. Ravenna, sito nella provincia di Ravenna, per la durata di tre anni (2018-2020), rinnovabili per ulteriori due anni (2021-2022), per un importo complessivo di Euro 25.349.026,04 oltre I.V.A., così ripartiti: - 15.989.621,83 per lavori; - 9.359.404,21 per servizi;
 - Di indire una procedura aperta per l'affidamento di tale appalto ai sensi dell'art 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, dello stesso D.Lgs. 50/2016;
 - Di autorizzare la pubblicazione del Bando e della documentazione di gara così come previsto dalla vigente normativa, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno 31.07.2017 alle ore 12.00;
 - Che, in particolare, oggetto dell'appalto erano i seguenti lavori e servizi:
 - **Servizi compensati a "canone"**: Servizio di riparazione su chiamata a canone; Pronto intervento e reperibilità a canone;
 - **Servizi compensati a misura su quantità e prezzi**: Conduzione centrali termiche a canone - Conduzione autoclavi a canone - Conduzione pompa di calore ACER a canone - Gestione e mantenimento impianti antincendio e luci di emergenza a canone; - Conduzione impianti elevatori; - Gestione e mantenimento impianti solari e fotovoltaici; - Gestione e mantenimento impianti solari e fotovoltaici; - Conduzione impianti elevatori; - Letture ripartitori calore; - Spurghi e pulizia fosse biologiche; - Manutenzione aree verdi pertinenziali fabbricati; - Manutenzione automazioni cancelli e serrande automatizzate; - Servizio porte e finestre anti-intrusione; - Servizi di facchinaggio; - Servizi di controllo impianti idrici per legionella;
 - **Lavori manutentivi ordinari e straordinari a misura e servizi a misura**: - Lavori di manutenzione ordinaria - lavori di adeguamento normativo degli edifici e dei relativi impianti; - lavori di riqualificazione degli edifici e riqualificazione tecnologica degli impianti; - lavori di manutenzione agli impianti elevatori e/o nuove installazioni; - lavori di miglioramento

funzionale degli edifici finalizzato al risparmio energetico; - prestazioni di noli e manovalanza, compreso operazioni di pulizia e sgombero; - lavori per il ripristino di danni dovuti a calamità naturali, incendi, atti vandalici; - lavori per il ripristino alloggi sfitti; - Manutenzione aree verdi pertinenziali fabbricati;

- Che venivano presentate n. 4 offerte per la cui valutazione veniva nominata, con delibera consiliare n. 81 del 09.08.2017 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, commissione giudicatrice;
- Che la medesima commissione di gara con verbale del 25.09.2017, constatando la particolare consistenza dei ribassi economici offerti, rimetteva alla Stazione appaltante le valutazioni in merito alla eventuale verifica dell'anomalia della offerta della prima classificata Manelli Impresa Srl e che, conseguentemente, con delibera n. 104 del 06.10.2017 questo Consiglio dava mandato al RUP di procedere ad una ulteriore fase di verifica quanto alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta di tutte le imprese concorrenti, individuando, con deliberazione n. 126 del 08.11.2017, un gruppo di esperti che potessero affiancarlo in tale fase;
- Che durante tale fase di valutazione ed analisi delle offerte pervenute, a seguito dell'emergere della carenza dei requisiti tecnico-finanziari da parte della ditta prima classificata in graduatoria, Manelli Impresa Srl, la stazione appaltante con delibera n. 125 del 08/11/2017, a seguito dei necessari approfondimenti da parte degli uffici, decideva di escludere tale ditta dalla procedura in oggetto con la seguente motivazione: *“per carenza di parte dei requisiti di capacità tecnico-professionale, dalla gara di appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da Acer per il periodo 2018 – 2022”*;
- Che a seguito di tale provvedimento la ditta esclusa instaurava contenzioso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna il quale con sentenza n. 137/2018 pubblicata il 07.02.2018 respingeva il ricorso rigettando le domande in esso contenute, che avverso tale sentenza la medesima ditta proponeva appello avanti il Consiglio di Stato che con sentenza n. 5872/2018 del 11.10.2018 riformava la sentenza appellata accogliendo le ragioni della ricorrente;
- Che l'esito del ricorso in appello della ditta Manelli non incideva sostanzialmente sul procedimento di verifica della congruità e sostenibilità delle offerte in quanto, a seguito di deliberazione n. 19 del 28.02.2018, questo Consiglio anche in considerazione del contenzioso pendente si era determinato, per ragioni di economicità procedurale, nella opportunità di mantenere comunque all'interno di detta verifica delle offerte anche la ditta Manelli Impresa Srl;
- Che il RUP il 22.08.2018 trasmetteva a questo Consiglio, a conclusione degli approfondimenti effettuati congiuntamente al gruppo di lavoro, relazione dalla quale emergeva l'incongruità di 2 delle 4 offerte presentate e verificate, ed, in particolare, delle offerte della prima classificata (Manelli Impresa Srl) e della terza classificata (R.T.I. costituendo C.N. costruzioni generali s.r.l. (mandataria), Consorzio Stabile Santa Rita e Penta System s.r.l. (Mandanti)) il quale, conseguentemente, con comunicazione del 21.09.2018 prot. n. 10755 del Presidente del CdA in considerazione della suddetta relazione richiedeva *“un ulteriore approfondimento sul punto della quantificazione delle*

migliorie non quantificate dalle offerenti, al fine di verificarne la sostenibilità e realizzabilità alla luce dell'offerta economica formulata" e che tale relazione integrativa veniva inviata al Presidente di Acer in data 17.10.2018 prot. n. 12190;

- Che a seguito della analisi del Rup questo Consiglio con delibera n. 129 del 17.10.2018 dava mandato al Rup di attivare il contraddittorio con l'impresa risultata prima in graduatoria al fine di consentirle di presentare le proprie osservazioni, informazioni e giustificazioni in merito alla offerta risultata incongrua e che, di conseguenza, con lettera del 16.11.2018 prot. n. 13405, il Rup invitava la ditta Manelli Impresa a fornire, per ciascuno dei 94 prezzi individuati, tutti gli elementi giustificativi, nonché la quantificazione analitica del valore delle "*proposte migliorative integrative*" descritte al capitolo D della relazione di offerta tecnica, fissando il termine del 17 dicembre 2018 per produrre le suddette giustificazioni;
- Che la ditta Manelli Impresa non dava seguito in alcun modo, né formale né informale, alla suddetta richiesta di giustificazioni nei termini stabiliti nella comunicazione del RUP e che, in ragione di detto silenzio, questo Consiglio con delibera 4. del 15.01.2019 decideva di escludere l'offerta della ditta impresa Manelli dalla procedura di gara di appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da Acer Ravenna siti nella provincia di Ravenna perché incongrua, non giustificata ed in quanto tale non affidabile;
- Che la ditta Manelli Impresa Srl con proprio "*atto di intervento*" del 17.01.2019 formulava istanza alla stazione appaltante affinché revocasse detto provvedimento di esclusione in quanto, a suo dire, la comunicazione riportante la richiesta di giustificazione inviata dal RUP seppur inviata al corretto indirizzo di posta certificata indicato dalla stessa ditta riportava internamente una non corretta dizione "*Manelli Costruzioni Generali*" anziché "*Manelli Impresa Srl*";
- Che la stazione appaltante al fine di adottare le decisioni più conformi all'ordinamento formulava in data 30.01.2019 parere di precontenzioso all'Anac ns. prot. n. 861 del 30.01.2019 e che nelle more di tale istruttoria la ditta Manelli impresa presentava ricorso cautelare avanti il Tribunale Amministrativo Regionale – sezione staccata di Bologna - in data 15.02.2019;
- Che a seguito di tale ricorso Anac concludeva la propria istruttoria con l'archiviazione in data 01.04.2019;
- Che tuttavia la ditta Manelli non risulta essersi fatta, allo stato, parte attiva e diligente presso il TAR affinché sia fissata udienza per la discussione di tale propria domanda e che pertanto è allo stato non è nota la data di udienza;
- Tutto ciò premesso, in ordine alla procedura di gara approvata con delibera n. 54 del 2017;
- **CONSIDERATO:**

Che Acer, in virtù delle concessioni vigenti deve garantire ai propri Comuni una continua attività di manutenzione degli immobili. Questa attività manutentiva richiede una programmazione degli interventi che, anche in considerazione della complessità di alcuni interventi, non può essere inferiore ai sei mesi.

L'aleatorietà della situazione che si è venuta a creare circa i tempi e gli esiti della gara ha impedito la necessaria programmazione di tali lavori di manutenzione, ed in particolare degli interventi più complessi, dato che, nelle more della definizione della procedura stessa, si è proceduto con proroghe tecniche del contratto già in essere che tuttavia, anche per la loro durata, hanno consentito di assicurare le manutenzioni ordinarie e gli interventi divenuti improrogabili ma senza consentire una programmazione delle attività che permettesse di calendarizzare anche gli interventi manutentivi straordinari sfruttando le economie di scala derivanti da una efficace programmazione. Questa criticità è stata evidenziata, nella seduta del 21.12.2018 della Conferenza degli Enti (cfr. verbale del 21.12.2018), da parte di alcuni rappresentanti dei Comuni committenti, che hanno sottolineato come il perdurare di questa situazione di incertezza ha generato una difficoltà di programmazione degli interventi di manutenzione degli alloggi che si è riverberata sulla effettività disponibilità degli alloggi stessi.

Che il contesto sociale ed economico nel quale opera Acer e nel quale, conseguentemente vengono effettuate le prestazioni dell'appaltatore, così come le normative nazionali e regionali del settore di riferimento, sono significativamente mutate nell'ultimo periodo rendendo necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali del servizio oltre che della natura e tipologia di alcuni di detti servizi rispetto a quanto previsto nel contratto oggetto della procedura di gara non ancora conclusa. In particolare.

La recente normativa relativa ai requisiti per l'accesso e la permanenza nell'erp ma soprattutto il metodo di calcolo dei canoni di locazione (in particolare da ultimo l'Atto Unico sull'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Emilia Romagna n. 154 del 6 giugno 2018), determinando un significativo innalzamento dei canoni di locazione, il cui valore medio è incrementato di oltre 14 euro/mese, hanno generato un importante ed ulteriore incremento del fenomeno, già presente, del turn over degli assegnatari, con 312 nuovi contratti di locazione nel 2018.

Questo turn over degli assegnatari ha contribuito a modificare la composizione sociale delle famiglie residenti nell'Erp, in quanto sono usciti residenti di lunga data e con una disponibilità economica superiore (che secondo i nuovi metodi di calcolo non erano più compatibili con la permanenza nell'Erp) e sono stati sostituiti da famiglie anagraficamente più giovani, con un forte aumento di cittadinanze straniere e con bassissima disponibilità di reddito.

Questa modificazione ha determinato numerosi effetti consistenti che si riverberano complessivamente sul servizio gestito da Acer modificando di conseguenza anche le esigenze da soddisfare attraverso il contratto di appalto, con particolare riguardo alla necessità di ridisegnare il contratto per gli aspetti inerenti i servizi identificando figure professionali specializzate nella gestione in grado di farsi carico delle difficoltà linguistico-culturali che sempre più emergono con l'aumentare delle famiglie straniere e che siano in grado di distinguere ed accompagnare l'utenza, caratterizzata da un forte turn over e da un percorso di integrazione sovente non ultimato, in questa distinzione tra le diverse tipologie di richieste. Allo stesso modo risulta anche necessaria una diversa articolazione dei compiti svolti direttamente dai tecnici dipendenti di Acer rispetto a quelli svolti dagli operatori dell'appaltatore nel rapporto con l'utenza, al fine di migliorare la risposta senza moltiplicare i punti di accesso al servizio (call center) in modo confuso.

Contemporaneamente, un fenomeno di matrice opposta a quello sopra rappresentato ma altrettanto significativo in termini di impatto sulla gestione del servizio ha riguardato la crescita delle aspettative della utenza circa la condizione manutentiva del proprio alloggio generata dall'aumento dei canoni di locazione per cui si è assistito ad un incremento delle richieste di interventi manutentivi che sono passati dai 7015 del 2016 ai 7635 del 2017 (i.e. sostituzione degli infissi perché ammalorati, installazione di ascensori o di rimozione di barriere architettoniche, ammodernamento delle parti interne, sostituzioni di parti non funzionanti di impianti elettrici degli spazi comuni).

Questo aspetto, destinato presumibilmente a crescere di consistenza, ha fatto emergere la necessità di intensificare il controllo di Acer sulle effettive richieste di intervento, impostando sistemi di graduazione delle loro necessità e, allo stesso tempo, producendo un ulteriore domanda di “interlocazione” con l’utenza che fino a questo momento era stata gestita in modo meno sistematico. Anche per queste nuove o più ampie e strutturate necessità di è constatata la opportunità di disegnare il servizio in modo sostanzialmente differente dal contratto oggetto della procedura di gara in corso.

Per offrire una risposta temporanea ma necessaria a parte di questi problemi, non potendo agire direttamente sul contratto di servizio, si è comunque nei mesi scorsi dato luogo ad alcune modifiche del servizio manutenzione che, lungi dal potere essere considerate risposte definitive hanno rappresentato il tentativo di ridurre il problema emerso in attesa di poter definire più compiutamente un nuovo disegno organizzativo del servizio, si fa riferimento, in particolare, alla creazione di un numero unico dedicato al contatto con l’utenza, alla modifica degli orari e delle presenza per il ricevimento del pubblico in vista della realizzazione di una distinzione netta nella gestione operativa tra ciò che deve essere preso in carico dal servizio di pronto intervento che espleta l’appaltatore e ciò che dovrà rimanere in capo all’Azienda.

Questa nuova impostazione ed organizzazione del servizio differisce sostanzialmente dal modello a cui faceva riferimento il contratto oggetto della procedura di gara il cui sistema, meno “industriale” prevedeva una sorta di dialogo diretto e continuo tra gli operatori della stazione appaltante e quelli dell’appaltatore al fine di definire la competenza dell’intervento; questa modalità non scevra di aspetti positivi legati ad una sorta di “controllo” immediato da parte della azienda sull’operato dell’appaltatore risulta tuttavia oggi, alla luce delle modificazioni meglio sopra enunciate, non più sostenibile richiedendosi per l’appunto una più puntuale e definita struttura della ripartizione delle competenze e dei controlli oltre che una più forte e chiara specializzazione delle figure professionali da coinvolgere.

Che le modifiche normative regionali hanno inciso anche sulla organizzazione della Azienda, infatti nell’anno 2018 si è concluso il percorso formativo regionale per gli Agenti Accertatori (art. 34 bis LR 24/2001) e a decorrere dalla loro formale nomina (21.12.2018), il personale di Acer dedicato alla nuova funzione ha necessariamente lasciato parte delle mansioni precedentemente svolte, per questa ragione e a differenza di quanto previsto nel contratto oggetto della procedura di gara in corso le attività di lettura dei consumi idrici negli impianti centralizzati dovrà essere riorganizzata e dovrà essere considerata tra le prestazioni oggetto di contratto;

Che un ulteriore aspetto particolarmente rilevante concerne la sostenibilità energetica degli edifici e la necessità/opportunità che gli interventi manutentivi si configurino anche quali interventi che comportano riqualificazione energetica.

In particolare, con la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018, disposizione confermata per l’anno 2019) sono state estese alle Acer le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica ex art. 14 DL 63/2013 prima di questo momento confinate ai soli interventi relativi alle parti comuni. Con la modifica legislativa in oggetto è oggi possibile ottenere detrazioni fiscali anche per gli interventi di riqualificazione effettuati direttamente negli alloggi (i.e. sostituzione caldaia, sostituzione infissi) rendendo così più rilevante l’opportunità economica di prediligere interventi manutentivi straordinari – che beneficiano di tali vantaggi – rispetto a ripetuti interventi manutentivi ordinari il cui importo economico è unitariamente più basso ma che non danno modo né di generare vantaggi fiscali né di generare risparmi tariffari.

Questi vantaggi, anche sommati a quelli ammessi al c.d. conto termico, rappresentano una grande opportunità di qualificare i lavori di manutenzione straordinaria sul patrimonio gestito da Acer ma richiedono una sostanziale riconfigurazione delle attività manutentive affidabili all’appaltatore rispetto a quanto previsto nel contratto oggetto della procedura in corso, sia perché si incrementano gli interventi straordinari rispetto a quelli ordinari, sia perché data lo specifico obiettivo di

efficientamento energetico da ottenere sarà necessario ricalibrare i diversi elementi/requisiti all'interno del contratto facendo specifico riferimento a questi peculiari obiettivi, sia ancora perché, anche dal punto di vista economico, sarà necessario programmare il ciclo di detti interventi consentendo di recuperare fiscalmente i primi interventi per poter generare una sorta di ciclo virtuoso delle attività.

Sulla scorta dell'attenzione agli aspetti della sostenibilità energetica, anche a livello regionale sono state introdotte significative modifiche del sistema di gestione e certificazione degli impianti con l'entrata in vigore, nel 2017, del regolamento del Catasto regionale impianti termici - cd. "Criter" - il quale tra le altre attività disciplina: le condizioni ed i limiti da rispettare nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità; le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, e di efficienza energetica, degli impianti termici, e le relative responsabilità; il sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni, - prevede la necessità che per ogni alloggio sia presente la certificazione o di dichiarazione di rispondenza degli impianti.

Anche questa attività resa obbligatoria dalla norma regionale - e che determina la necessità di intensificare l'attività di controllo da parte di Acer finalizzata alla conferma della rispondenza o all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare difformità e manomissioni operate dagli utenti stessi - richiede un sostanziale ripensamento dei servizi previsti dal contratto oggetto della procedura di gara attuale dovendo prevedere un controllo puntuale dello stato e della consistenza degli impianti e della verifica continuativa delle loro prestazioni

Infine in ragione della prospettazione effettuata delle necessarie nuove attività diviene maggiormente interessante ipotizzare che detti interventi di manutenzione straordinaria, volti prioritariamente a garantire elevati standard dal punto di vista della riqualificazione energetica, siano accompagnati dalla introduzione di nuove tecnologie volte alla gestione intelligente degli alloggi.

Infatti considerata la sempre maggiore attenzione imposta alle p.a. in tema di sostenibilità ambientale, razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi, nonché in una logica di contenimento e qualificazione della spesa, e tenuto conto altresì dell'avvento di sempre nuove tecnologie in tale ambito, si rende necessaria l'implementazione di un sistema di telecontrollo e gestione intelligente, in grado di condurre ad un'efficace ed elevata riduzione dei consumi e, contestualmente, al miglioramento del comfort, della salubrità, della sicurezza e della fruibilità dell'edificio. Tali sistemi consentono, mediante l'utilizzo di tecnologie wireless, una gestione in real time delle anomalie e dei consumi limitando così le richieste di intervento diretto da parte degli utenti per guasti e/o fermo degli impianti, garantendo, quindi, un miglioramento del parco termico impiantistico gestito in termini di allungamento della vita delle componenti. Questa soluzione richiede l'implementazione di una Centrale Operativa al servizio di ACER 24 ore su 24, 7 giorni su 7, interconnessa a livello informatico, mediante personale che, lavorando a stretto contatto con la struttura, gestisca gli impianti nell'ottica della continuità di esercizio di modo da controllare ed eventualmente modificare tutti i parametri e le funzioni dell'Impianto Termico stesso. Anche questo ultimo profilo, che diviene particolarmente opportuno affrontare a seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale di controllo e certificazione risulta una importante innovazione rispetto alla struttura contrattuale della procedura di gara in corso.

Tutti gli elementi sopra riportati - e in particolare l'opportunità di poter disporre di servizi da rendere con nuove modalità che consentono da un lato di conseguire un considerevole risparmio di spesa nel tempo, dall'altro di indirizzare gli impianti ad un nuovo sistema di efficientamento energetico - concorrono nella valutazione di obsolescenza del modello contrattuale bandito nel 2017, ancora basato su un panorama stabile - quello rilevato e rilevabile fino al primo semestre del 2017 - e impongono di rimodulare il servizio in maniera da rispondere alle nuove esigenze sia dell'Acer, sia, soprattutto, dei Comuni che, in quanto proprietari degli immobili, sono

particolarmente interessati a soluzioni innovative e più efficienti economicamente, nel quadro della limitatezza delle risorse disponibili e della volontà di attuare politiche di maggior tutela dell'ambiente, nonché dell'utenza, sempre più sensibile all'entità dei consumi e a soluzioni più ecologiche.

A questo fine, pertanto l'Ufficio tecnico ha iniziato a predisporre una diversa e più ampia declaratoria dell'oggetto contrattuale, con conseguente definizione del capitolato speciale, tenendo conto delle nuove e differenti prestazioni, allo stesso modo recentemente l'Ufficio legale ha iniziato ad approfondire le clausole contrattuali che consentano di rispondere alle mutate esigenze di servizio.

Considerato che, in ragione dei principi generali in materia di attività amministrativa, il sopravvenire di nuovi elementi di fatto consente all'amministrazione di effettuare una nuova valutazione dell'interesse da perseguire con il contratto da stipulare (ex multis: TAR Lazio, Roma, III Sez., 5 marzo 2018, n. 2517) e che tale rivalutazione impone ora di parametrare l'azione amministrativa ai nuovi bisogni riscontrati.

Considerato che le nuove e sopravvenute esigenze, ampiamente enucleate in precedenza, rendono evidente, nel caso in esame, l'inopportunità della prosecuzione della procedura pubblica in corso, la quale non è idonea a farvi fronte, e che non possono quindi ritenersi preminenti gli interessi dei partecipanti, alla prosecuzione della procedura ed alla realizzazione delle relative prestazioni, i quali sarebbero viceversa pregiudizievoli, sia in termini economici che di servizio, alle rivalutate esigenze dell'amministrazione.

Considerato che la procedura è ancora in corso, non essendo pervenuti né ad una proposta definitiva di aggiudicazione né tantomeno ad una aggiudicazione definitiva, non risulta necessaria l'attivazione della procedura prevista dall'art. 21-quinquies della Legge 241/1990. Come difatti affermato da costante giurisprudenza, peraltro riferita a fattispecie versanti in fase successiva a quella in cui si trova la presente procedura, l'aggiudicatario non vanta ancora un'aspettativa qualificata al bene della vita, ma un'aspettativa di mero fatto, e pertanto *“la decisione della stazione appaltante di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivamente alla gara non è neppure da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell'aggiudicazione definitiva), e non vincola l'amministrazione al rispetto dei presupposti motivazionali di cui all'art. 21 quinquies L. n. 241/90”* (TAR Piemonte, Torino, II Sez., 245 aprile 2018, n. 482)

Per le ragioni suesposte, sussistendo motivi di preminente interesse pubblico alla modifica sostanziale di parti rilevanti dell'oggetto del contratto da stipulare con un futuro appaltatore,

- Dopo ampia discussione;
- All'unanimità

DELIBERA

- Di revocare la procedura attivata con bando pubblicato in data 19 giugno 2017;
- Di dare mandato agli uffici di procedere con tempestività a predisporre la documentazione necessaria ai fini della attivazione di una nuova procedura di gara coerente con le mutate esigenze e con il mutato quadro finanziario come esplicitati in premesse.

* * *